

(N.° 2273)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1957 (V. Stampato n. 943)

d'iniziativa dei deputati **DEGLI OCCHI, FACCHIN, AMADEI, ROSSI Paolo,**  
**COLITTO e MADIA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 NOVEMBRE 1957

Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 164 (limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena) del Codice penale è sostituito dal seguente:

«La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportata una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale, e al delinquente per tendenza;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta ».

## Art. 2.

L'articolo 175 del Codice penale (non menzione della condanna nel certificato del casellario) è sostituito dal seguente:

« Se, con una prima condanna è inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire 500.000, ovvero una pena detentiva non superiore a 2 anni sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può nella sentenza ordinare che non sia

fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

Il giudice può altresì disporre la non menzione nel certificato del casellario giudiziale quando vi sia stata una precedente condanna a pena pecuniaria non superiore a lire 500.000.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie ».